



0037999-01/10/2019-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 4;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’articolo 10;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata “*Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale*”, da ultimo confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2018 e ridenominata “*Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 luglio 2018 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013 e successive modificazioni, recante istituzione del “*Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), e in particolare l’articolo 1, comma 308, che assegna risorse finanziarie al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei “*Luoghi della memoria*” nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale;

VISTO il comma 309 dell’articolo 1 della sopracitata legge di stabilità 2014 che assegna risorse



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

finanziarie al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e in particolare il comma 4-*bis* dell'articolo 60, introdotto dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 106, che assegna al "Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013 e successive modificazioni, il compito di individuare gli interventi relativi alla valorizzazione del patrimonio morale, culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione;

VISTO l'articolo 1, comma 482, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante l'autorizzazione di spesa necessaria per la promozione e lo svolgimento di iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo Anniversario della nascita della Repubblica Italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne, del settantesimo Anniversario della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO l'articolo 16-*novies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n.123, con il quale è autorizzata la spesa di 350.000,00 euro per consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Antonio Gramsci, in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua scomparsa;

VISTO l'articolo 1, comma 1114 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la quale, al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000,00 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2018, recante istituzione del “Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri onorevole dott. Riccardo Fraccaro è delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei Ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATO che permane la necessità di avvalersi della “Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale”, anche al fine di evitare soluzioni di continuità dell’azione amministrativa svolta, nonché allo scopo di assicurare il necessario supporto operativo alle attività concernenti la realizzazione degli eventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, eventualmente anche in esito a nuove programmazioni stabilite, ai sensi della normativa vigente, dall’Autorità di Governo;

RITENUTO pertanto necessario confermare, con modifiche, la predetta struttura di missione, fino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

DECRETA



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 1

1. A decorrere dalla data del presente decreto è confermata, con le modifiche di cui al presente decreto, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la "Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale", che assume la nuova denominazione di "Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali", operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. La struttura di missione opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.

Art. 2

1. La Struttura di missione di cui all'articolo 1 assicura gli adempimenti necessari per la realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale e agli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, vigilando e coordinando le iniziative di realizzazione e promozione delle attività, comprese quelle in materia di comunicazione.

2. La Struttura di missione pone in essere i necessari adempimenti per la definizione delle residue attività connesse:

- alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale;
- alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di Liberazione;
- alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della scomparsa di Antonio Gramsci;
- alle celebrazioni del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo anno dalla nascita di Nilde Iotti;
- alla ricorrenza del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, già svolte dall'Unità tecnica di missione per le celebrazioni dei 150 anni;
- allo svolgimento dei mondiali di nuoto "Roma 2009" già svolte dall'Unità tecnica di missione,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

nonché delle eventuali ulteriori attività scaturenti da nuove programmazioni stabilite, ai sensi della normativa vigente, dall'Autorità di Governo.

3. La Struttura di missione, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, può svolgere funzioni di stazione appaltante e, comunque, funzioni di supporto tecnico-operativo nel corso della realizzazione dei programmi e degli interventi connessi alle celebrazioni indicate dagli stessi commi 1 e 2.

Art. 3

1. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-*bis* o 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelto tra i dirigenti dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione, dotati di professionalità specifica per l'incarico da svolgere, al quale è attribuito un trattamento economico lordo omnicomprendivo in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione è assegnato un contingente di personale così composto:

a) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente con funzioni in materia di comunicazione e con funzioni in materia amministrativo-contabile;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

b) due dirigenti di livello dirigenziale non generale, appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra i dirigenti dei Ministeri o di altre pubbliche amministrazioni, ovvero scelti tra estranei ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell'importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri, preposti rispettivamente l'uno all'area "anniversari di interesse nazionale" e l'altro all'area "eventi sportivi nazionali e internazionali";

c) non più di quindici unità di personale non dirigenziale appartenenti alla categoria A (ex area III) e alla categoria B (ex area II) dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o dei Ministeri, collocate in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; nell'ambito del predetto contingente di personale non dirigenziale, due unità possono essere scelte anche fra appartenenti ai ruoli di altra Pubblica amministrazione, non più di sette unità possono essere scelte anche fra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, ai quali è attribuita, con contratto a tempo determinato, in riferimento alle funzioni loro assegnate, la posizione economica equiparata al personale di categoria A-F1 o B-F1 del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. La struttura di missione può avvalersi di esperti nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 220.000,00 e per un importo *pro capite* annuo lordo non superiore a euro 90.000,00.

Art. 4

1. Con successivi provvedimenti verranno individuati il personale, anche dirigenziale, nonché gli esperti da assegnare alla struttura di missione.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 5

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del centro di responsabilità n. 1 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 6

1. Il presente decreto abroga i decreti del Presidente del consiglio dei ministri 3 agosto 2012 concernente l' "Istituzione del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale" e successive variazioni e 31 ottobre 2018 concernente l' "Istituzione del Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale".

2. La ricostituzione dei predetti Comitati sarà regolata con successivi provvedimenti da emanare entro 30 giorni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, 25 SET. 2019

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO AL N. 2950

Roma, 30/8/19

IL REVISORE

d. De Molini

IL DIRIGENTE

